



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0002981**
del 10/03/2017 ore 11:00:03
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: dt

Roma, 10 MAR. 2017

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Siena
Via Dei Rossi, 2
53100 SIENA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 49/2017_ Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento

Con quesito posto in data 14 febbraio 2017 (protocollo n. 49/2017), l'Ordine di Siena chiede se sia possibile istituire presso l'OCC, costituito quale articolazione interna dell'Ordine medesimo, un registro dei tirocinanti.

Lo stesso Ordine chiede se nel registro dei tirocinanti sia possibile iscrivere i professionisti interessati che non abbiano maturato i requisiti richiesti per l'iscrizione a Gestore della crisi e se il compimento di tale tirocinio - di durata semestrale - varrà quale requisito per l'iscrizione nel registro dei Gestori della crisi.

Prima di dare risposta al quesito, occorre richiamare l'art. 19 del D.M. n. 202/2014 recante la disciplina transitoria. In base alla menzionata disposizione, fino al 28 gennaio 2018, i professionisti appartenenti agli ordini professionali sono esentati dall'ambito di applicazione delle disposizioni del decreto relative ad obblighi formativi e aggiornamento professionale, se documentino di essere stati nominati in quattro procedure curatori, commissari giudiziali, delegati alle vendite ovvero nominati in qualità di professionista facente funzioni di OCC o di liquidatore in forza delle previsioni di cui all'art. 15, comma 9, legge n. 3/2012.

In assenza di tali condizioni, i professionisti appartenenti all'Ordine, devono essere in possesso di una specifica qualificazione professionale acquisita tramite corsi di perfezionamento nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e del sovraindebitamento, nelle materie indicate nell'art. 4, comma 5, lett. b), della durata di quaranta ore e di uno specifico aggiornamento professionale di durata complessiva non inferiore a quaranta ore. Resta ferma la possibilità che gli ordinamenti professionali, nell'ambito delle potestà regolamentari loro riconosciute, individuino criteri di equipollenza tra formazione professionale continua e formazione iniziale e biennale prevista per i Gestori della crisi (cfr. art. 4, comma 6, D.M. n. 202/2014).

Ai professionisti iscritti negli Albi professionali dei Commercialisti, Avvocati e Notai non sono imposti altri obblighi formativi. Il D.M. n. 202/2014 chiarisce, infatti, che a questi professionisti non si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) e cioè che non sono tenuti allo svolgimento di un periodo di tirocinio "assistito", di durata non inferiore a sei mesi, da svolgere anche in concomitanza con la formazione iniziale. La previsione relativa all'esenzione dal tirocinio, a ben vedere, appare simmetrica a quella relativa al regime transitorio. Si osserva, infatti, che il tirocinio è istituzionalmente destinato a soggetti che devono completare il percorso formativo, teorico e pratico, per l'accesso alla professione.

Entrando nel merito dei quesiti posti dall'Ordine di Siena, si osserva che non esistono condizioni ostative all'istituzione di un registro dei tirocinanti presso l'OCC, qualora ciò venga deliberato dall'Ordine e previsto nel regolamento di funzionamento dell'OCC medesimo. Al contempo, va chiarito che l'iscrizione al registro dei tirocinanti non può rappresentare per i professionisti, già iscritti all'Albo, un prerequisito per l'iscrizione nel registro dei Gestori della crisi e, conseguentemente, per lo svolgimento dell'incarico.

Appare maggiormente aderente al testo del D.M. n. 202/2014 e in linea con la *ratio* in base alla quale è stato ideato il sistema di qualificazione professionale per i Gestori, che il registro dei tirocinanti sia destinato ad ospitare quanti, non professionisti iscritti all'Albo, abbiano fatto richiesta di iscrizione all'OCC costituito presso l'Ordine. Tale possibilità, ammissibile, si intende, solo se il regolamento di funzionamento dell'OCC consenta l'iscrizione nell'elenco dei Gestori a soggetti non iscritti all'Albo, trova conferma nell'art. 4, comma 7, D.M. n. 202/2014 in base al quale agli elenchi dei Gestori della crisi degli OCC iscritti nella sezione A del registro tenuto presso il Ministero - tra cui rientrano anche gli OCC istituiti presso gli ordini professionali - possono essere iscritti anche soggetti differenti dai professionisti, purchè muniti di (tutti) i requisiti formativi sanciti nell'art. 4, cui sopra si è accennato.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione

